

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 134
Bellinzona, 6 maggio

22/2008

Decreto del Consiglio di Stato del 12 febbraio 2008 che proroga l'obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (CCLD)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la decisione del Consiglio di Stato (CdS) del 28 luglio 1998 con la quale è stata conferita l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (**edilizia, genio civile e geologia**) (CCLD);

visti il Decreto del Consiglio di Stato del 6 marzo 2007 e la domanda di modifica e di proroga presentata il 5 dicembre 2007 dalle parti contraenti;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale n. 100 del 14 dicembre 2007 del Cantone Ticino e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 7 del 11 gennaio 2008;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

precisato che al CCLD sono apportate unicamente modifiche salariali evidenziate in grassetto e che per lo stesso è chiesta una proroga sino al 30 giugno 2009;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamati:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 5 aprile 1957;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia

risolve:

1. La domanda di conferimento dell'obbligatorietà generale al CCLD fino al 30 giugno 2009 è accolta.
 - 1.1 Conseguentemente è conferita l'obbligatorietà generale alle disposizioni evidenziate in grassetto nel CCLD e a quelle modificate di cui qui di seguito.

Convenzione salariale 2008 (dal 1° gennaio 2008)

Ad ogni disegnatore è riconosciuto un aumento sul suo salario effettivo (minimi e individuali) di fr. 780.– annui (fr. 60.– mensili), fino ad un limite massimo di fr. 75 000.– annui.

I nuovi salari minimi annuali sono i seguenti:

– nel 1. anno di lavoro dopo il tirocinio/pratica	fr. 44'253.–
– nel 2. anno	fr. 46'079.–
– nel 3. anno	fr. 51'511.–
– nel 4. anno	fr. 56'967.–
– nel 5. anno	fr. 62'368.–

Agli apprendisti disegnatori è riconosciuto un aumento dell'1% sui loro salari effettivi; di conseguenza, i salari minimi annui vengono così adeguati:

– nel primo anno di apprendistato*	fr. 6'060.–
– nel secondo anno di apprendistato	fr. 8'888.–
– nel terzo anno di apprendistato	fr. 13'029.–
– nel quarto anno di apprendistato	fr. 17'170.–

* importo da considerare solo in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio

I salari minimi sono considerati adeguati a punti 107.3 dell'indice del costo della vita di fine ottobre 2007, elaborato dal Seco.

2. La presente decisione, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed è menzionata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Essa entra in vigore con la sua pubblicazione e ha effetto fino al 30 giugno 2009.

Bellinzona, 12 febbraio 2008

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **P. Pesenti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 24 aprile 2008